

Codice A1701A

D.D. 12 settembre 2016, n. 755

Legge 15/02/1963 n. 281 art. 5 e s.m.i. - D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, art. 19 c.9. Autorizzazione alla produzione di mangimi composti, completi o complementari - Ditta GRUPPO ITALIANO MANGIMI S.p.a.: voltura.

Vista la richiesta di voltura a proprio nome dell'autorizzazione alla produzione di mangimi composti, completi o complementari, concessa con Determina Dirigenziale provinciale n. 105 del 18/10/2015 a favore della ditta MANGIMIFICIO POGGIO di Mondino Bruno e F.lli. & C S.n.c., CF/P.IVA 01854430046, con sede in CAVALLERMAGGIORE (CN) – Frazione Foresto 32/D, presentata in data 05/08/2016, ns. prot.n. 35038/2016, dalla ditta GRUPPO ITALIANO MANGIMI S.p.a., CF/P.IVA 02508230543, nella persona del legale rappresentante, Sig. Mignini Antonio nato a Perugia il 2/10/1964, avente sede legale ed amministrativa in LONGIANO (FC) – Via Emilia, 1356, a seguito di stipulazione di contratto d'affitto d'azienda;

Vista la Determina Dirigenziale provinciale n. 105 del 18/10/2015 con la quale il MANGIMIFICIO POGGIO di Mondino Bruno e Fratelli & C. S.n.c. /P.IVA 01854430046, con sede in CAVALLERMAGGIORE (CN) – Frazione Foresto 32/D è stato autorizzato alla produzione di mangimi composti, completi o complementari nel proprio stabilimento di Cavallermaggiore;

Visto il contratto d'affitto d'azienda, rogito Notaio Pietro Boero, registrato il 24/03/2016 - Repertorio n. 169554 – Raccolta n. 10909, tra il MANGIMIFICIO POGGIO di Mondino Bruno e Fratelli & C. S.n.c. CF/P.IVA 01854430046 ed il GRUPPO ITALIANO MANGIMI S.p.a. CF/P.IVA 02508230543;

Acquisita la visura della C.C.I.A.A. del GRUPPO ITALIANO MANGIMI S.p.a. CF/P.IVA 00233470236;

Vista la richiesta della Certificazione Antimafia relativa al Gruppo Italiano Mangimi S.p.a. effettuata in data 10/08/2016, tramite la sede centrale di questa Direzione, peraltro ad oggi ancora senza riscontro a causa di una problematica, in fase di risoluzione, relativa al Sistema informatico della Banca Dati Nazionale Antimafia, come segnalato dal Ministero dell'Interno con mail del 06/09/2016. L'apposita procedura SI.CE.ANT., infatti, non consente al momento il rilascio di certificazioni relative ad aziende/soggetti aventi sede al di fuori del territorio della Regione Piemonte. Tale certificazione sarà comunque acquisita appena possibile.

Verificato che si tratta di voltura dell'autorizzazione in essere, senza modifiche nelle strutture e nel ciclo produttivo dello stabilimento, per cui non è necessario l'acquisizione del parere della commissione provinciale di cui agli artt. 4 e 5 della L. n.281 del 15/02/1963 e s.m.i. per l'accertamento della rispondenza delle attrezzature e dei requisiti igienico- sanitari del predetto stabilimento;

Visto l'art. 5 della L. 15/02/1963 n. 281 e s.m.i.;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Vista la legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 di "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" che prevede al comma 1 dell'art. 8 la riallocazione in capo alla Regione delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città

Metropolitana prima della sua entrata in vigore limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'Allegato A della legge stessa, tra le quali le funzioni in materia di agricoltura;

Vista la D.G.R. n. 1-2692 del 23 dicembre 2015 che stabilisce, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2015 n. 23, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino a far data dal 1 gennaio 2016;

Vista la Determinazione dirigenziale regionale n. 905 del 29 dicembre 2015 con la quale la Direzione Agricoltura, nelle more dell'assunzione del provvedimento riguardante la nuova configurazione degli uffici regionali da assumersi a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative, ha delegato ai Responsabili di Settore operanti nella Direzione medesima lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 17, comma 3 della legge regionale 23/2008, riguardanti le funzioni dell'agricoltura riallocate in capo alla Regione di cui all'Allegato A della legge regionale 23/2015;

Vista la Determinazione dirigenziale regionale n. 286 del 28 aprile 2016 con la quale il Direttore Regionale ha delegato il dott. Paolo Balocco, assegnato al Settore A1701A Produzioni agrarie e zootecniche, per l'ambito territoriale di competenza del Settore di appartenenza, lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 17, comma 3 della legge regionale 23/2008 lettere e), l) e k) riguardanti l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura riallocate in capo alla Regione e di cui all'allegato A della legge regionale 23/2015, avvalendosi del contingente di personale trasferito o in avvalimento;

Vista inoltre la Determinazione dirigenziale regionale n. 626 del 28/07/2016 con la quale il Direttore Regionale proroga, fino al 31.10.16, l'assetto organizzativo di cui alla determinazione sopra citata;

Vista la D.G.R. n. 14-3031 del 14 marzo 2016 recante "Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e omogeneizzazione dei relativi termini di conclusione, a seguito della riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8, co.1 e 2, della l.r. 23/2015, delle funzioni già esercitate da Province, Città metropolitana e Comunità montane. Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della D.G.R. 27/09/2010, n. 64-700 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001,
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28/07/2008 n. 23,
vista la L.R. n. 7/2001,
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- 1) di prendere atto di tutto quanto sopra riportato;
- 2) di acconsentire alla voltura dell'autorizzazione della produzione di mangimi composti, completi o complementari, concessa alla ditta MANGIMIFICIO POGGIO di Mondino Bruno e F.lli. & C S.n.c., CF/P.IVA 01854430046, con sede in CAVALLERMAGGIORE (CN) – Frazione Foresto 32/D a favore della ditta GRUPPO ITALIANO MANGIMI S.p.a., CF/P.IVA 02508230543, nella persona del legale rappresentante, Sig. Mignini Antonio nato a Perugia il 2/10/1964, avente sede legale ed amministrativa in LONGIANO (FC) – Via

Emilia, 1356, fatto salva l'acquisizione, come in premessa citato, della relativa certificazione antimafia che, in caso di motivi ostativi, potrà determinare la revoca della presente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12 ottobre 2010.

IL DIRIGENTE
dott. Paolo Balocco